

COMUNICATO N. 153/DIV - 13 FEBBRAIO 2024

153/472

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023-2024

GARA DEL 12 FEBBRAIO 2024

Si riporta il risultato della gara disputata il 12 Febbraio 2024

6[^] Giornata ritorno

GIRONE C

CROTONE BENEVENTO 0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 12 FEBBRAIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione della gara disputata nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori delle Società CROTONE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate consequenze dannose;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DFI IBFRA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'





AMMENDA € 2000,00

CROTONE per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) posizionati nel Settore Curva Sud, al 17° minuto del primo tempo, per circa un minuto intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità del coro intonato e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CRIALESE CARLO (CROTONE)
D'ANGELO SONNY (CROTONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BATTISTINI MATTEO (CROTONE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Pott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze 13 Febbraio 2024

IL PRESIDENTE Matteo Marani